



*Agricoltori Federati*  
C.F. 80016590939



**Direzione Regionale del Lavoro**  
Via G. Carducci 20  
34125 TRIESTE

## **RICORSO**

### **Ordinanza n° 30/12 della Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone.**

Il sottoscritto dott. Giorgio Fidenato, nella sua veste di Presidente legale rappresentante dell'associazione Agricoltori Federati di Pordenone,

- ✦ vista l'ordinanza n° 30/12 di cui al protocollo 1968 della Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone (allegato 1);
- ✦ premesso che con lettera raccomandata n° 13582863996-0 del 09/06/2009 (allegato 2) si era già provveduto ad informare l'INPS di Pordenone che dal mese di giugno 2009 (relativi alle retribuzioni del mese di maggio 2009 dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a progetto) l'associazione non avrebbe più provveduto ad inviare agli uffici INPS i DM10 contenenti l'importo della retribuzione pagata ad ogni singolo dipendente o collaboratore;
- ✦ visto l'art. 23 della nostra Costituzione;
- ✦ considerato che (vedi *Commentario breve alla Costituzione* a cura di Bartole-Bin, Padova 2008, pag. 197) c'è chi in dottrina sostiene che:”... *la collocazione della norma nella topografia costituzionale lascia intendere che tale*

*disposizione vada letta come clausola finale di garanzia, tesa a completare per le prestazioni personali le libertà negative fissate dagli art. 13 e seguenti, mentre per le libertà economiche, fissate dall'art. 41 Cost., si tratterebbe di un espresso riconoscimento della sfera di relativa intangibilità della libertà medesime che proprio nell'art. 23 compaiono chiaramente ed espressamente nella parte della Costituzione dedicata alle garanzie fondamentali. L'art. 23 della Cost. sarebbe quindi non una norma sopraordinata, ma una norma coesistente al sistema delle garanzie personali ed economiche e manterrebbe la primaria funzione di garanzia dei diritti individuali”;*

- ✦ considerato che in giurisprudenza è degna di menzione Corte Cost. n° 4/1957 ove la norma in questione è ritenuta “.. *intesa alla tutela della libertà e della proprietà individuale*”;
- ✦ considerato che ne consegue che tale disposizione pone dei limiti invalicabili oltre i quali neppure la legge può imporre prestazioni personali tali da vanificare l'effettivo godimento dei diritti di libertà e proprietà individuale;
- ✦ visti l'art. 4, commi 2 e 3, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950, attuata con Legge 4.8.1955 n° 848;
- ✦ considerato che l'art. 4, commi 2 e 3 delle norme CEDU, prevede che:”..2. *Nessuno può essere obbligato a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; 3. non è considerato lavoro forzato o obbligatorio ai sensi del presente articolo: a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'art. 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere delle comunità; d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici*”;

- ⤴ considerato che come insegna la giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano le note sentenze della Corte Cost. 24.10.2007, n. 348 e 349) le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cosiddette norme CEDU) assurgono alla funzione di integrare in concreto gli obblighi internazionali dello Stato, nel rispetto dei quali la potestà legislativa va esercitata secondo il novellato art. 117, comma 1. Cost;
- ⤴ considerato che appare evidente che la normativa nazionale che obbliga il datore di lavoro a *facere* cioè a comunicare l'importo della retribuzione mensile data ai propri dipendenti o collaboratori, in sostituzione degli stessi, per il calcolo dell'importo dei contributi che dovranno essere versati all'INPS per alimentare il loro fondo previdenziale, contrasti con quella di fonte costituzionale e di fonte CEDU, recepita peraltro con legge ordinaria, che invece nega la legittimità di ogni forma di lavoro obbligatorio al di fuori delle eccezioni sopra menzionate,

#### **ricorre**

a codesta Direzione Regionale del Lavoro affinché voglia accogliere le seguenti

#### **conclusioni**

**in via preliminare:** sospendersi l'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione, per le ragioni indicate in narrativa;

**nel merito:** attesane la rilevanza e la non manifesta infondatezza ex. art. 23 e 117, comma 1 (in relazione quale parametro interposto, all'art. 4, commi 2 e 3, norme CEDU) **sospendersi** il giudizio per ottenere dalla Corte Costituzionale la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 42 del T.U. 30/5/1955 n° 797 per la ragioni indicate in atti e per le ulteriori che dovessero ravvisarsi d'ufficio; **annullarsi** di conseguenza l'ordinanza ingiunzione; **dichiararsi non dovute e, quindi, annullarsi** le sanzioni amministrative e gli interessi di mora e tutte le voci accessorie dell'ordinanza- ingiunzione.

Pordenone, 5 marzo 2012

Il Presidente  
( dott. Giorgio Fidenato)

---

Allegati:

1. Copia dell'ordinanza 30/12 della Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone;
2. copia della raccomandata a.r. n° 13582863996-0 del 9-6-2009.